

STATUTO

I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA FINALITA'

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata: "**PERUGIA 1416 - Passaggio tra Medioevo e Rinascimento**"

Art.2 - SEDE E DURATA

Essa ha sede in Comune di Perugia, presso l'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia in Via Podiani n.11 ed ha durata fino al 2066

La variazione dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non deve considerarsi modifica dei patti sociali, ed è rimessa a decisione del Consiglio Direttivo.

Art.3 - SCOPO

L'Associazione si propone il perseguimento di ogni iniziativa utile alla qualificazione culturale ed artistica della comunità della Città di Perugia mediante l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di rievocazioni commemorative di fatti, avvenimenti e periodi propri del patrimonio storico cittadino e la loro diffusione sul territorio nazionale e internazionale. In particolare l'Associazione promuove ed organizza con il Comune di Perugia, quale promotore, l'evento denominato "Perugia 1416" per il quale si riserva di richiedere il dominio internet e che potrà comprendere al suo interno manifestazioni culturali e artistiche, museali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche e di animazione. L'utilizzo del marchio, che sarà registrato dall'Associazione, sarà consentito anche al Comune di Perugia in considerazione della fattiva partecipazione alla sua realizzazione grafica.

L'associazione inoltre promuove ed organizza eventi, convegni, dibattiti,

stages, incontri, conferenze, seminari e cicli di lezioni, percorsi di formazione scambi culturali, concorsi e premi, ove il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno anche in concorso e collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà anche svolgere attività editoriale, cartacea e/o digitale-telematica, storica, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici anche attraverso la creazione e promozione di sito web, diffusione di bollettini di informazione – Newsletter - giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà incaricare e/o avvalersi di artisti, docenti, professionisti, conferenzieri, esperti e di ogni altra figura specializzata esterna all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. Nell'ambito delle proprie finalità l'Associazione potrà altresì aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati.

II - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio è costituito:

- a)** dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b)** da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c)** da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a)** dalle quote associative ed altri eventuali versamenti da parte degli associati;
- b)** dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c)** dagli introiti derivanti da rapporti di sponsorizzazione, pubblicità, utilizzo di immagine, marchi, altri segni distintivi;
- d)** da contributi pubblici e privati, e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- e)** da proventi di eventuali attività economiche gestite in via secondaria e strumentale per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art.5 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro ulteriori mesi tre il bilancio preventivo del successivo esercizio; la presentazione del bilancio preventivo non costituisce tuttavia adempimento obbligatorio.

III - ASSOCIATI

Art.6 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Sono Associati Ordinari le persone fisiche maggiori di età e/o enti pubblici e/o privati, persone giuridiche e non, che intendono fattivamente concorrere alla realizzazione degli scopi associativi, mettendo a disposizione dell'Associazione le proprie conoscenze, capacità professionali e opera materiale

Sono Associati Fondatori coloro che, nel rispetto dei requisiti sopra indicati, hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e gli enti che, sia pure associati successivamente alla data di stipula, hanno comunque manifestato la volontà di aderire alla Associazione (come risulta dall'Atto Costitutivo) ma non hanno potuto partecipare alla sottoscrizione a causa del mancato perfezionamento dei procedimenti autorizzativi interni.

Sono Associati Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Associati Onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerienze e/o significato e/o chiara fama a livello nazionale ed internazionale nel campo delle finalità dell'Associazione.

La domanda di ammissione degli associati ordinari e degli associati sostenitori deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale, previa verifica dei requisiti previsti dal presente statuto e, per gli associati ordinari, versamento della quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo, disporrà l'ammissione del nuovo associato e provvederà alla conseguente annotazione nel libro degli associati.

La nomina degli associati onorari dovrà essere proposta all'unanimità dal Consiglio Direttivo ed essere approvata dall'assemblea degli associati.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla associazione.

Art.7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati:

- hanno l'obbligo di:

- (i) concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi associativi;
- (ii) versare la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo;
- (iii) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Associazione;

- hanno il diritto di:

- (i) intervenire e esprimere il voto in assemblea, purchè in regola con versamento della quota associativa annuale;
- (ii) essere eletti alle cariche associative;
- (iii) partecipare alle iniziative ed alle attività gestite dalla Associazione.

Art.8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, decesso, morosità o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati per gravi motivi (a titolo esemplificativo: compimento di attività pregiudizievoli alla Associazione e incompatibili con i suoi scopi; violazioni gravi delle norme statutarie e/o regolamentari).

Gli effetti della morosità saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art.24 c.c.

IV- AMMINISTRAZIONE

Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli

associati per la durata di tre anni; il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo, anche per un periodo più lungo fino a un massimo di 5 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati e/o persone fisiche designate da enti associati.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Art.11 - MODALITA' FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la stesura dei bilanci consuntivi ed eventuali bilanci preventivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.12 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; alla individuazione di collaboratori e/o dipendenti determinandone la retribuzione; alla determinazione delle quote associative annuali; all'affidamento della direzione artistica.

Per i primi tre anni la Direzione artistica è affidata dal Comune di Perugia, in qualità di promotore.

Art.13 - POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

E' fatto divieto ai consiglieri di assumere compiti di amministrazione in associazioni aventi scopo analogo alla presente.

La carica degli Amministratori è gratuita, salvo il rimborso spese sostenute e documentate.

V - ASSEMBLEA

Art.14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e alternativamente mediante pubblicazione sul sito web, comunicazione a mezzo posta elettronica, affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di

quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 C.C..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Perugia.

Art.15 - POTERI ASSEMBLEA-

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art.16 - FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati regolarmente ammessi e che siano in regola con il pagamento delle quote; ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati; ciascun associato non può rappresentare più di tre associati.

La delega non può essere conferita a componenti il Consiglio Direttivo

Art.17 - PRESIDENZA ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se necessari, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea

si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.18 - QUORUM

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 comma, C.C..

In deroga a quanto previsto dal 2° comma del predetto articolo ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto deve essere deliberata, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

VI – REVISORI - PROBIVIRI

Art.19 - REVISORI

La gestione della Associazione è controllata da un revisore o da un Collegio di Revisori costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati contestualmente alle altre cariche elettive. Il Revisore o i Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori non è organo necessario, e viene pertanto nominato solo su conforme delibera dell'assemblea.

Art.20 - PROBIVIRI

L'assemblea elegge tra gli associati, contestualmente alle altre cariche, il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque

membri, che dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il potere, con decisione scritta e motivata, di irrogare agli associati le sanzioni disciplinari dell'ammonizione e della sospensione.

VII - REGOLAMENTI E SCIoglIMENTO

Art.21 - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal successivo art.23.

Art.22 - REGOLAMENTI

L'Associazione può dotarsi di Regolamenti che disciplinino più in dettaglio la vita associativa.

I Regolamenti sono adottati (ed eventualmente modificati) con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - NORMA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed in particolare al Codice Civile in materia di Associazioni Non Riconosciute e, per quanto compatibili, di Associazioni Riconosciute. Inoltre ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali di cui all'art.148 T.U.I.R. n.917/1986, sono sancite le seguenti norme associative:

- a) è fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità

analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.